

Allegato 13



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla c.a. del Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Nevia Carotenuto
nevia.carotenuto@regione.campania.it

Oggetto: **CUP 9321 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8,6 MWp con storage da 4 MW in località Macchiacupa nel Comune di Ariano Irpino (AV)" - Proponente Solar Farm Ariano Irpino S.r.l (ex Energia & Servizi s.r.l.) – Terza riunione della Conferenza di Servizi, in modalità telematica, del 12/10/2023, ore 10.00.**
Parere di competenza paesaggistica e archeologica.

Si fa riferimento alla progettazione e al procedimento in oggetto nonché alla terza riunione della Conferenza di Servizi, convocata dalla Giunta Regionale Campania - Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, con nota PG/2023/0473677 del 05/10/2023, per il giorno 12/10/2023, ore 10.00.

TENUTO CONTO del complesso della documentazione tecnico-amministrativa riguardante il procedimento *de quo*, consultabile tramite link dedicato sulla pagina dedicata al CUP 9321 del portale VIA-VAS della Regione Campania;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023, allegata al resoconto della prima riunione della Conferenza di Servizi svoltasi nella medesima data (prot. n. 0371507 del 21/07/2023 della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Staff "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali"), questa Soprintendenza, "ai fini di una corretta valutazione dell'impatto di tutte le componenti dell'impianto su eventuali preesistenze archeologiche", chiedeva al Proponente di fornire "i seguenti chiarimenti, a integrazione e completamento della documentazione disponibile:

- *dislocazione e dimensionamento, illustrate mediante l'ausilio di adeguati apparati cartografici, delle piazzole e della viabilità interna e di servizio all'impianto;*
- *indicazione delle particelle catastali interessate dal tracciato del cavidotto e della viabilità di servizio all'impianto, dal momento che la documentazione progettuale riporta il solo inquadramento catastale del campo di pannelli fotovoltaici e dello storage energetico;*
- *preciso dimensionamento dello storage energetico, anche in termini di entità dello scavo necessario alla sua realizzazione;*
- *integrazione del "Documento di Valutazione Archeologica Preventiva – VIARCH" e dei relativi apparati cartografici con i dati derivanti dalle fotointerpretazioni e con un elenco esaustivo dei siti ricavabile dalla documentazione d'archivio e dalla letteratura pregressa, con l'indicazione della distanza di ciascuno di essi dalla componente più vicina dell'impianto.*

Si ricorda infine la necessità di provvedere, come ribadito dalla circolare n. 32/2023 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, all'adeguamento della documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 alle modalità indicate nell'Allegato 1 al DPCM 14 febbraio 2022 che prevedono l'utilizzo del Template Q-GIS in base alle norme dell'Istituto Centrale per l'Archeologia;

VALUTATI i chiarimenti e gli elaborati integrativi prodotti dal Proponente in riscontro alle richieste di cui alla nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023 di questa Soprintendenza, resi disponibili da codesto Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali sulla pagina dedicata al procedimento del portale VIA-VAS della Regione Campania, come comunicato da codesta Amministrazione con PEC del 18/09/2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. nn. 21250-A e 21259-A del 19/09/2023;



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

via Tasso, 46 - 84121 Salerno · Tel. 089 318174 · via Dalmazia, 22 - 83100 Avellino · Tel.0825 279111

Email: sabap-sa@cultura.gov.it • Email certificata: sabap-sa@pec.cultura.gov.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

con la presente questa Soprintendenza, chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'oggetto, rappresenta quanto segue.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il progetto riguarda la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare e delle relative opere di connessione alla RTN, interamente ricadenti nel territorio comunale di Ariano Irpino (AV), località Masseria Lotto di Macchiacupa e Masseria La Sprinia, in prossimità del confine con il Comune di Castelfranco in Miscano (BN) e nelle adiacenze della realizzanda Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna Rete Italia S.p.A. in località La Sprinia di Ariano Irpino. Si prevede l'installazione di n. 11.430 moduli fotovoltaici, per la messa in opera dei quali non saranno realizzati plinti in c.a. ma un sistema di fondazioni ad ancoraggio mediante percussione. I moduli saranno disposti su strutture ad inseguimento monoassiale in acciaio, infisse nel terreno a formare file parallele. Si prevede inoltre di realizzare un cavidotto in trincea (scavo a sezione obbligatoria di cm 60 x 120 prof.) che collegherà l'impianto alla sottostazione utente, già realizzata e condivisa con il progetto CEA S.r.l. Nei pressi della Masseria Lotto di Macchiacupa è prevista la realizzazione di uno storage da 4,0 MW. La profondità degli scavi per le sottofondazioni delle cabine è stimata in m 0,50-0,80. Verranno inoltre realizzati scavi di minore entità per la messa in opera della recinzione del parco fotovoltaico e per la posa dei cavi all'interno dello stesso.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Per quanto è stato possibile desumere dalla documentazione a disposizione, la zona complessivamente coinvolta dall'impianto *de quo* incide e/o interferisce con i seguenti immobili e aree sottoposti a tutela ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

A. Beni di notevole interesse architettonico dichiarato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (artt. 10 e 45) gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (elaborato SIA_Tav 07):

ARIANO IRPINO

- ✓ **Masseria La Sprinia**, a circa 280 metri dall'area di progetto
ID 207411 L. 1089/1939 art. 2,3 data vincolo 23/01/1995 n° trascrizione vincolo 7465;
- ✓ **Masseria S. Eleuterio**, a circa 1,5 Km dall'area di progetto
ID 207950 L. 1089/1939 art. 1,3 data vincolo 16/12/1995 n° trascrizione vincolo 16303;
- ✓ **Masseria Montefalco**, a circa 2,5 Km dall'area di progetto
ID 207948 L. 1089/1939 art. 1,3 data vincolo 23/12/1994 n° trascrizione vincolo 11380

B. Beni archeologici (elaborato "Documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico - V.P.I.A.):

- ✓ **Vicus romano di Aequum Tuticum**, località Sant'Eleuterio, a circa 1 Km dall'area di progetto
ID 316153, vincolo diretto ai sensi del D.M. 25/11/1977

Area vasta di analisi:

ARIANO IRPINO

- ✓ **Masseria Chiuppo De Bruno** con annessa cappella a circa 3 Km dall'area di progetto, direzione sud;
ID 207965 D.L.vo 490/1999 art 1 data vincolo 27/03/2001 ---- L. 1089/1939 art. 1,3 data vincolo 09/10/1995 n° trascrizione 4947;



- ✓ **Via Traiana**, località Sant'Eleuterio e La Sprinia, tratti vincolati ai sensi del D.D.R. 1027 del 19/05/2011 e del D.D.R. 1033 del 20/05/2011, distanza superiore a 3 km dall'area di progetto;
- ✓ **Insedimento neolitico, con continuità di frequentazione nell'Età del Bronzo e rioccupazione nella prima Età del Ferro, cippo miliario della via Herculia e area di frammenti fittili riferibili a una villa rustica di età romana, località La Starza**, distanza superiore a 3 km dall'area di progetto
vincolo diretto ai sensi del D.M. 02/02/1982;
- ✓ **Area archeologica in località Difesa Grande** (tombe di età sannitica e romana, cippi miliari e agrari, tracce di centuriazione e ville di età romana, ponti di età medievale, diverticoli del Tratturo Regio), distanza superiore a 3 km dall'area di progetto
Vincolo diretto ai sensi del D.M. 26/05/1995
- ✓ **Tratturo Regio Pescasseroli-Candela e Tratturello Foggia-Camporeale** (percorsi risalenti all'età protostorica sottoposti a vincolo diretto ai sensi dei DD.MM. 25/11/1991, 28/02/1995, 05/01/1996 e 13/06/1998), distanza superiore a 3 km dall'area di progetto.

Interferenze con il patrimonio architettonico e archeologico che rendono l'impianto in oggetto da attenzionare, ovvero:

- ✓ Buffer di 3.000 ml da Masseria La Sprinia (Ariano Irpino), che dista 280 m dai più vicini pannelli;
- ✓ Buffer di 3.000 ml da Masseria S. Eleuterio (Ariano Irpino), che dista circa 1,5 Km dai più vicini pannelli;
- ✓ Buffer di 3.000 ml dal vicus romano di *Aequum Tuticum* (Ariano Irpino, località S. Eleuterio), che dista circa 1 Km dall'area di impianto;
- ✓ Buffer di 3.000 ml da Masseria Montefalco (Ariano Irpino), che dista 2,5 Km dai più vicini pannelli.

C. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze

Dalle carte di intervisibilità e dai documenti progettuali si rilevano le seguenti criticità:

1. dalla Masseria La Sprinia il grado di visibilità risulta alto con forte impatto percettivo;
2. dalla Masseria S. Eleuterio il grado di visibilità è medio con rilevante impatto percettivo;
3. dal vicus romano di *Aequum Tuticum* il grado di visibilità è medio con rilevante impatto percettivo

D. Valutazione degli "Impatti Cumulativi" sul patrimonio culturale e identitario

Negli elaborati presentati è stata effettuata un'analisi degli effetti cumulativi con altri impianti, allo scopo di definire ed individuare l'impatto cumulativo indotto dalla realizzazione del parco in questione e dalla presenza di eventuali altri impianti autorizzati o in esercizio:

- Si riscontra che l'analisi dell'effetto visivo, praticata secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, ha portato alla definizione di un ambito distanziale all'interno del quale non ricadono centri abitati e beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

L'impianto fotovoltaico in epigrafe ricade complessivamente in un contesto prettamente rurale che conserva i propri caratteri identitari derivanti dall'interazione fra i tratti geo-morfologici originari del territorio e i segni della presenza antropica, rappresentati da un'organizzazione agraria rimasta sostanzialmente invariata nel corso dei secoli, da numerose evidenze di carattere archeologico – tra le quali, oltre alle aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta come il vicus romano di *Aequum Tuticum*, vanno annoverati anche il complesso residenziale-produttivo e i segmenti di strada glareata di età romana tardo-repubblicana emersi durante le indagini preventive per la realizzazione della



Stazione Elettrica in località La Sprinia – e dalla presenza, cospicua e diffusa, di immobili ed elementi di pregio storico-architettonico come le numerose masserie, molte delle quali di notevole interesse culturale dichiarato. In merito a queste ultime si sottolinea che, nella maggioranza dei casi, esse preservano le caratteristiche tipiche, testimonianza del forte connubio tra architettura e ruralità dei luoghi, che le rendono meritevoli di attenzione e tutela, tanto che questa Soprintendenza da tempo si è attivata per un loro censimento e sta operando per estendere le dichiarazioni di interesse culturale degli immobili ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Ne è un esempio il Decreto del 31/07/2013 dell'allora Direzione Regionale beni culturali e paesaggistici della Campania, recante *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate «Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco» nel comune di Ariano Irpino (AV)”*, che, per quanto annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III, con sentenza n. 2678 del 13 febbraio 2015, testimonia uno sforzo di tutela che dai beni puntuali si estende al loro contesto ambientale e paesaggistico. In tale documento si riconosce tra l'altro che *“L'organizzazione agraria del territorio nell'area in esame si è formata già durante la seconda metà del Cinquecento, per mantenersi poi costante per due secoli, cioè fino alla metà circa del Settecento”* e che l'assetto agricolo formatosi nella seconda metà del XVIII secolo *“rispecchia la situazione attuale”*.

- Quelli oggetto di progettazione sono, infatti, ambiti territoriali interni ubicati in una zona storicamente e archeologicamente importante, oggetto di frequentazione antropica dalle fasi più antiche e alquanto significativa per gli aspetti paesaggistici, la cui valenza è arricchita dal pregio della viabilità storica e degli insediamenti architettonici tuttora esistenti in piena assonanza con il territorio circostante, al quale sono intrinsecamente relazionati. In tale contesto assume particolare rilievo la rete viaria storica, caratterizzata dalla presenza di percorsi tratturali – come il Tratturo Regio Pescasseroli-Candela e il Tratturello Foggia-Camporeale, sottoposti a vincolo di tutela diretto ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. – che perpetuano direttrici di tradizione protostorica, e di importanti arterie stradali di epoca romana come la *via Traiana*, tratti della quale sono oggetto di provvedimenti di tutela diretta, la *via Aemilia* e la *via Herculia*.

Ciò premesso,

1) per quanto attiene alla tutela paesaggistica e architettonica:

ESAMINATI gli elaborati progettuali prodotti, SIA_Tav2 e SIA_Tav5, si evince che l'area in oggetto non risulta tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e non interferisce con alcuno dei vincoli identificati dal P.T.C.P. (Tav. P.07.2 “Vincoli Paesaggistici Archeologici e Naturalistici”).

Nella valutazione degli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche sono stati considerati co-visibilità di più impianti ed effetti di sovrapposizione all'integrità di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., dal quale studio è risultato che l'impatto visivo è **BASSO** e si asserisce quanto segue:

“Dai valori dell'indice azimutale totale si desume che il Progetto ha un impatto di significatività BASSA anche considerando il cumulo con le altre opere similari realizzate, autorizzate o in fase autorizzativa. La morfologia pianeggiante che caratterizza le aree fraposte tra i punti di osservazione e l'impianto e la distanza che li separa, infatti, non permette all'osservatore di vedere l'impianto stesso nella configurazione visivamente più impattante. Inoltre, l'adozione della doppia barriera verde perimetrale contribuisce alla mitigazione dell'impatto visivo cumulativo dell'impianto in progetto con gli impianti presenti in zona”.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco fotovoltaico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area *buffer* pari a 50 volte l'altezza complessiva dei pannelli, che nel caso specifico risulta essere pari a 185 m, in base alle specifiche dettate dalle Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, Decreto MIBAC MATTM del 10/09/2010, tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che nell'area di ubicazione del progetto in esame non sono presenti centri abitati o beni culturali e paesaggistici riconosciuti dal Codice, né punti di vista o di belvedere. Vi ricade solamente parte di un impianto fotovoltaico in fase di autorizzazione.

Per i motivi sopra esposti, esaminati gli elaborati progettuali e verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, dalla quale è emersa l'insussistenza di interferenze dirette tra l'impianto in progetto e aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., questa Soprintendenza, **pur evidenziando il notevole impatto delle opere in progetto sull'identità di un paesaggio agricolo storicamente stratificatosi**



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

via Tasso, 46 - 84121 Salerno · Tel. 089 318174 · via Dalmazia, 22 - 83100 Avellino · Tel.0825 279111

Email: sabap-sa@cultura.gov.it • Email certificata: sabap-sa@pec.cultura.gov.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

attraverso i secoli, peraltro già gravato dalla presenza di altri impianti autorizzati o in fase di autorizzazione, esprime per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'impianto in epigrafe, **nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:**

- a seguito della dismissione dell'impianto il proponente dovrà impegnarsi a ricostituire lo *status quo ante*, ponendo particolare attenzione agli elementi vegetazionali esistenti e alla ricomposizione delle colture in corso;
- i punti di consegna e lo storage dovranno essere realizzati limitando quanto più possibile alle strette necessità funzionali le proprie dimensioni;
- lungo il perimetro e all'interno dei lotti costituenti l'impianto, nonché lungo le strade interne, dovranno essere realizzate le opere di mitigazione, mediante il ricorso a vegetazione autoctona disposta in maniera caotica in modo da restituire un elemento che possa inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico circostante, da realizzarsi con la consulenza di un agronomo in possesso delle necessarie qualifiche e da sottoporre preventivamente all'approvazione di questo Ufficio;
- l'installazione dei pannelli fotovoltaici dovrà attenersi rigorosamente alle modalità individuate dal proponente, consistenti nell'impiego di un telaio in acciaio, escludendo l'utilizzo di fondazioni in calcestruzzo o diversamente conformate.

2) Per quanto attiene alla tutela archeologica:

ESAMINATA la documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, prodotta dal dott. Mario D'Antuono e allegata all'istanza originaria, nonché il Template GIS, il "Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico - V.P.I.A." e i relativi elaborati cartografici in formato PDF ("Carta della visibilità dei suoli", "Carta della potenzialità archeologica" e "Carta del rischio archeologico"), redatti dal dott. D'Antuono e trasmessi dal Proponente in riscontro alle richieste di chiarimenti e adeguamento della documentazione di cui alla nota ns. prot. n. 16932-P del 19/07/2023;

CONSIDERATO che le opere in progetto comportano un notevole impatto sul sottosuolo;

CONSIDERATA l'importanza storico-archeologica del contesto territoriale su cui insiste l'intervento nel suo complesso, interessato da testimonianze di frequentazione e occupazione antropiche che datano a partire dalla Preistoria e collocato in un settore cruciale per i collegamenti tra versante tirrenico e versante adriatico della Penisola, segnato dalla presenza di importanti realtà insediative di epoca antica – come il *vicus* romano di *Aequum Tuticum* in località Sant'Eleuterio di Ariano Irpino, vincolato ai sensi del D.M. 25/11/1977 e posto a una distanza di circa 1 km in direzione sud-ovest dall'impianto – e di direttrici di percorrenza risalenti all'età protostorica (Tattarello Foggia-Camporeale) e all'età romana (*via Traiana, via Aemilia, via Herculia*);

CONSIDERATA altresì l'adiacenza dell'impianto al sito della futura Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna in località La Sprinia, dove le indagini archeologiche preventive condotte sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza hanno portato al rinvenimento di un'importante villa rustica di età romana tardo-repubblicana, di un segmento di strada glareata, di aree produttive e di sepolture di età imperiale estese anche al di là dei limiti dell'area interessata dalle indagini. La distanza tra il sito archeologico e la componente più vicina dell'impianto, come risulta dal "Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico - V.P.I.A.", è inferiore a m 50;

VALUTATO l'elaborato "MC_01 Planimetria catastale", prodotto dal Proponente in riscontro alla richiesta, avanzata da questa Soprintendenza con nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023, di indicare la totalità delle particelle catastali interessate dal tracciato del cavidotto e dalle altre componenti dell'impianto;

VALUTATI gli elaborati "MC_02 Storage Scavi e riporti" e "MC_03 Grafici strutturali storage", prodotti dal Proponente in riscontro alla richiesta, avanzata da questa Soprintendenza con nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023, di indicare il preciso dimensionamento dello storage energetico, anche in termini di entità dello scavo necessario alla sua realizzazione. Da tali elaborati si evince che l'ingombro a terra dell'Unità di Accumulo sarà complessivamente pari a m 31 x 20, che per la posa del magrone di sottofondazione e della platea di fondazione, rispettivamente, di catli battery - inverter e trasformatori è previsto uno scavo della profondità di 45 e 150 cm dal piano di campagna e che in prossimità dello storage energetico saranno realizzati canalette e pozzetti di raccolta delle acque di deflusso superficiale;

RISCONTRATO che il nuovo "Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico - V.P.I.A.", integrato dal dott. D'Antuono in base alle richieste di questa Soprintendenza, riporta l'elenco "*dei siti ricavabile dalla*



documentazione d'archivio e dalla letteratura pregressa, con l'indicazione della distanza di ciascuno di essi dalla componente più vicina dell'impianto" e tiene conto dei risultati dall'aerofotointerpretazione, come richiesto da questo Ufficio con nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023. L'aerofotointerpretazione ha tra l'altro consentito di individuare, nell'area della masseria La Sprinia, due anomalie di probabile origine antropica (Siti 17 e 18), distanti rispettivamente m 650 e m 400 circa dall'area di progetto, confermando l'elevato interesse archeologico della zona in cui essa ricade;

CONSIDERATO che dall'elaborato "MC_01 Planimetria catastale", compreso tra le integrazioni prodotte dal proponente in riscontro alla nota ns. prot. n. 16932-P del 19/07/2023, si evincono la consistenza e l'ubicazione della viabilità interna al campo e della viabilità temporanea di cantiere, come richiesto da questo Ufficio in occasione della prima riunione della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO della rettifica, effettuata dal Proponente a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata da questa Soprintendenza nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 12/10/2023, della seguente affermazione riportata alla p. 185 della "Relazione Studio di Impatto Ambientale" (elaborato SIA_Rel 01): "Il cavidotto rientra all'interno di aree soggette a vincolo archeologico (bene culturale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004)". Il Proponente, nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi, ha dichiarato l'assenza di interferenze fra il tracciato del cavidotto e aree soggette a vincolo di tutela diretta, come emerge dalla ricognizione della situazione vincolistica e della totalità delle particelle catastali interessate dall'opera (elaborato "MC_01 Planimetria catastale");

CONSIDERATO che la documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) redatta dal dott. D'Antuono attribuisce un grado di **rischio archeologico alto** "alla fascia sud-orientale dell'area occupata dai moduli fotovoltaici e a quella interessata dalla prima tratta del cavidotto", adiacente al sito archeologico nell'area della futura Stazione Elettrica Terna S.p.A., e **medio** ai settori denominati 2 e 3 e a parte del settore 1, "ove la mancanza di qualsiasi dato puntuale, vista l'importanza archeologica dell'intero areale, impone di considerare un livello di attenzione medio in fase di valutazione del rischio". Un basso grado di rischio viene invece "attribuito al settore 1b ove verrà realizzata la sottostazione utente già esplorata con un saggio stratigrafico, realizzato nel 2020 in seno al progetto CEA, risultato sterile e dove è stata già realizzata una cabina elettrica di notevoli dimensioni". Si rileva tuttavia che la VPIA, nel valutare l'impatto potenziale delle singole componenti dell'impianto su eventuali preesistenze archeologiche presenti nel sottosuolo, non tiene conto dell'Unità di Accumulo (storage) da installarsi nei pressi di masseria Lotto di Macchiacupa, che nell'elaborato "Carta del rischio archeologico" non figura tra le opere componenti l'impianto, pur ricadendo come localizzazione nell'area classificata come a rischio medio. Per l'area di impianto dello storage, in considerazione delle sue dimensioni e dell'elevato impatto sul sottosuolo quali risultano dagli elaborati "MC_02 Storage Scavi e riporti" e "MC_03 Grafici strutturali storage", si chiede pertanto di **elevare da medio ad alto il grado di rischio archeologico**;

CONSIDERATO che le "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (applicabili fino alla data di entrata in vigore delle nuove linee guida previste dal D.Lgs. 36/2023, allegato I.8, art. 1, comma 11, come chiarito dalla circolare n. 32/2023 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio), al punto 5.1, hanno ribadito che qualora, "sulla base dei dati raccolti, l'opera in fase di progettazione ricada in aree con rischio archeologico medio o alto, devono essere individuate le indagini più adeguate, in particolare saggi e scavi, per definire l'effettivo impatto sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo", rimandando all'esito di dette indagini l'eventuale richiesta di modifiche ai "progetti delle opere che possano determinare interferenze incompatibili con i beni archeologici esistenti oppure con il loro contesto di giacenza";

per tutto quanto sopra esaminato, considerato, valutato e riscontrato questa Soprintendenza, comunicando che per l'intervento in progetto **dovrà essere avviata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023**,

- **subordina** la realizzazione dell'impianto *de quo* all'esito dello scavo di trincee e/o saggi archeologici stratigrafici da condursi, con oneri a carico della Committenza, sotto il controllo di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente trasmesso a questa Soprintendenza per approvazione. Le indagini preventive dovranno garantire un'adeguata campionatura di tutte le aree di progetto classificate nella documentazione prodromica alla VPIA come a rischio archeologico medio o alto, prevedendo per queste ultime – tra le quali sarà necessario annoverare l'area di impianto dello storage, diversamente da quanto indicato nella "Carta del rischio archeologico" – un infittimento della copertura tale da consentire di escludere interferenze con possibili preesistenze archeologiche sepolte. Le dimensioni e il posizionamento dei saggi/trincee e la strategia di indagine dovranno essere dettagliati in un **piano delle indagini preventive**, da sottoporre




all'approvazione di questa Soprintendenza **prima della conclusione della Conferenza di Servizi**. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, come chiarito dall'art. 1, comma 10 dell'allegato I.8 al D.Lgs. n. 36/2023, "*deve concludersi prima dell'affidamento dei lavori oppure, qualora si protragga oltre, deve comunque concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio degli stessi*";

- **prescrive** che la totalità delle opere che prevedono scavi e/o movimento terra, anche all'interno delle aree classificate nella VPIA come a rischio archeologico basso e comprese le lavorazioni funzionali alla realizzazione della viabilità interna al campo, della viabilità temporanea di cantiere e delle opere di recinzione, siano eseguite, a carico della Committenza, sotto il controllo continuativo di un archeologo professionista in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla normativa.

Resta inteso che, qualora nel corso dei lavori dovessero emergere testimonianze archeologiche, quest'Ufficio si riserva di disporre indagini stratigrafiche anche in estensione con oneri a carico della Committenza e di apportare modiche, anche sostanziali, al piano dell'opera, al fine di preservare eventuali evidenze archeologiche da conservarsi *in situ*. Si richiama a questo proposito l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, commi 8-9 dell'allegato I.8 al D.Lgs. n. 36/2023, che ha chiarito che "nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi la Soprintendenza abbia ritenuto necessario avviare la procedura di VPIA e la stessa conferenza di servizi abbia approvato il progetto, **all'esito della VPIA la Soprintendenza potrà comunque dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti archeologici eventualmente rinvenuti**".

Il Funzionario Responsabile per la Tutela Archeologica

Dott. Lorenzo Martini



Il Responsabile per la Tutela Architettonica e
Responsabile dell'istruttoria per la Tutela Paesaggistica
Arch. Giuseppe Ciampa



Il Soprintendente

Dott.ssa Raffaella Bonaudo

